



REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1

Disposizioni generali

1. I procedimenti di competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia sono definiti, di norma, entro trenta giorni, o nel diverso termine di legge, a far data dalla presentazione delle richieste.
2. In caso di richiesta di chiarimenti, integrazioni o pareri da parte del Consiglio il termine suddetto resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto.

Articolo 2¹

Pareri sui compensi

1. L'opinamento sulle note di compensi è in ogni caso di competenza del Consiglio.
2. L'istruttoria è curata dalla relativa commissione di lavoro in cui i Consiglieri ivi nominati assumono la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge, secondo un criterio automatico di rotazione delle assegnazioni delle note basato sull'ordine cronologico delle domande e sull'ordine alfabetico degli assegnatari.

3. Nell'opinamento di cui al primo comma devono essere seguiti i criteri di cui al D.M. 55/2014, e, in caso di maggiorazione degli importi ivi previsti, l'opinamento favorevole deve essere accompagnato da adeguata motivazione.
4. Il procedimento deve concludersi nel termine di giorni novanta dalla data della richiesta.
5. All'iscritto che richiede l'opinamento e alla parte nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento.
6. L'iscritto che richiede l'opinamento e la parte nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvi i casi di esclusione del diritto di accesso.

Articolo 3

Provvedimenti su esposti

1. In caso di notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine provvede a darne informazione al collega interessato invitandolo a presentare, per il tramite dello stesso Consiglio, le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina di Genova nel termine di venti giorni, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al medesimo Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto, se sussistenti.

Articolo 4

Contestazioni tra iscritti o tra costoro e clienti

1. Il Consiglio interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza

dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle.

2. La richiesta deve essere formulata per iscritto.

3. Non appena ricevuta la richiesta il Consiglio delega l'attività di composizione a un consigliere che assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

4. In caso di accordo sui compensi il Consiglio redige verbale. Quest'ultimo è depositato presso la cancelleria del tribunale che vi appone la prescritta formula con valore di titolo esecutivo e ne rilascia copia.

Articolo 5

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento ha decorrenza dal 1 gennaio 2016.

Art. 4 bis

Riunioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio si tengono di regola in presenza presso la sala del Consiglio o in altro luogo individuato dal Consigliere Segretario nell'avviso di convocazione da inviare agli altri componenti del Consiglio.

2. Le riunioni possono essere tenute anche con strumenti a distanza nel caso in cui il Consigliere Segretario, d'intesa con il Presidente, lo ritenga necessario o opportuno.

¹ Disposizione implicitamente abrogata. Vedasi ora il regolamento sul parere di congruità dei compensi, in vigore dal 3 luglio 2019.